


## Deroga sulla valutazione dei titoli dell'attivo circolante nei bilanci 2024: aggiornato l'OIC 11

La normativa sulla valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante è stata nuovamente aggiornata con la proroga della deroga introdotta dal D.L. 73/2022. Il recente intervento normativo, confermato dal D.M. del 23 settembre 2024, consente alle imprese non IAS adopter di evitare svalutazioni dovute a oscillazioni temporanee del mercato finanziario, mantenendo il valore contabile dei titoli.



L'articolo 45, comma 3-octies, del D.L. 73/2022 ha introdotto la possibilità, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali (*non IAS adopter*), di mantenere il valore di bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, evitando così svalutazioni dovute a fluttuazioni temporanee del mercato finanziario. Tale misura si applica solo nel caso in cui non si tratti di **perdite di valore durevoli**.

Questa disposizione è stata successivamente prorogata per gli esercizi successivi e, con il D.M. del 23 settembre 2024, è stata confermata anche per il bilancio relativo all'anno **2024**. A seguito di questa estensione, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha aggiornato il **Documento Interpretativo n. 11**, fornendo chiarimenti sui criteri di valutazione applicabili ai titoli dell'attivo circolante nei bilanci **2024**. Va sottolineato che il D.L. 73/2022 riprende i principi già previsti dal D.L. n. 119/2018; pertanto, il nuovo documento interpretativo segue la stessa impostazione del precedente **Documento Interpretativo n. 4**.

Operativamente, la misura riguarda esclusivamente i **titoli di debito** (ad esempio, obbligazioni) e i **titoli di capitale** (come le partecipazioni) classificati nell'attivo circolante e valutati secondo il criterio del **minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato**. Questa modalità di valutazione è prevista dall'articolo 2426, comma 1, n. 9, del Codice Civile. I principi contabili di riferimento sono:

- **OIC 20**, per la valutazione dei titoli di debito;
- **OIC 21**, per la valutazione delle partecipazioni.

Viceversa, sono **esclusi** dalla deroga gli strumenti finanziari derivati, regolati dall'**OIC 32**, che devono continuare a essere valutati al *fair value*.

La disposizione è applicabile sia ai titoli già iscritti nei bilanci **2023** (mantenendo il valore contabile precedente) sia a quelli acquistati nel **2024**, che devono essere valutati al **costo di acquisto**.

Le imprese che decidono di applicare la deroga devono destinare una **quota di utili a riserva indisponibile**, per un importo pari alla differenza tra:

- il **valore contabile** del titolo riportato nell'ultimo bilancio approvato (o il costo di acquisizione, per i titoli acquistati nel 2024);
- il **valore di mercato** rilevato alla data di chiusura del bilancio, al netto delle imposte.

Se gli utili dell'esercizio o le riserve disponibili non risultano sufficienti a coprire la riserva indisponibile, l'integrazione dovrà avvenire negli esercizi successivi.

A livello operativo, in **Nota Integrativa**, occorrerà specificare:

- la differenza tra il valore di iscrizione e il valore di mercato dei titoli;
- le motivazioni che giustificano la scelta di considerare la perdita solo temporanea.

Si ricorda altresì che la deroga:

- può essere applicata anche solo ad una **parte** dei titoli detenuti, a condizione che questa scelta sia debitamente motivata in Nota Integrativa;
- **non è applicabile** nel caso in cui la perdita di valore dovesse essere considerata di natura **durevole**.


### **Esempio**

Se un titolo iscritto in bilancio per **100 euro** viene venduto dopo il **31 dicembre 2024** a un prezzo significativamente inferiore (es. **30 euro**), la svalutazione dovrà essere contabilizzata già nel bilancio **2024**. In questo caso, il valore del titolo deve essere ridotto a **70 euro**, con una svalutazione fiscalmente indeducibile. Tuttavia, nel **2025**, quando il fondo svalutazione viene utilizzato, il conto economico non subirà ulteriori impatti e sarà necessario operare una **variazione in diminuzione** nel modello Redditi.

**Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.**

*Marco Nessi,  
18 febbraio 2025*





---

*LET US HELP YOU ACHIEVE  
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

**FIDERCONSULT SRL**

**ROMA**

00144 - Via Birmania, 81  
Tel. 06.591.74.69

**FIRENZE**

50132 - Viale Giuseppe Mazzini, 10  
Tel. 055.234.79.02

**FIDENZA**

43036 - Via Monsignor Ottorino Davighi, 436  
Tel. 06.591.74.69

**MILANO**

20144 - Via Bernardino Telesio, 2  
Tel. 02.48.01.25.34

---

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."